



Comunicato Ufficiale n. 150 del 23/05/2022

Stagione Sportiva 2021/2022

Sommario

1. Giustizia Sportiva	2
1.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale	2
1.2. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	3

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crLnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crLnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Giustizia Sportiva

1.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DECISIONE – udienza del 23.05.2022

**Deferimento di Pierpaolo Piu
(procedimento prot. 8419/55 PFI 21-22)**

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale il Signor Pierpaolo Piu all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Castiadas Calcio;

per rispondere:

- della violazione di cui all'articolo 4 comma 1 CGS ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'articolo 94 ter comma 13 delle NOIF ed in relazione a quanto prescritto nel C.U. n°1 della LND punto 14) lett. A) alla voce "allenatori" stagione sportiva 2019/20, per aver pattuito con il Signor Giovanni Rocca (giudicato separatamente), quale Presidente della società Castiadas Calcio ASD, nell'accordo economico del 17 ottobre 2019, la somma di €.2.700,00, oltre rimborso spese, eccedente i massimali quali premio previsto per la conduzione di squadre minori per la stagione sportiva 2019-2020;
- della violazione di cui all'articolo 4 comma 1 CGS e 31 comma 6 CGS e dell'articolo 94 ter comma 13 delle NOIF per non aver ottemperato, nel termine di 30 giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento a favore dell'allenatore Giovanni Rocca della somma di €.2.540,04 imposto dal Lodo emesso in data 29 aprile 2021 dal Collegio Arbitrale LND, Vertenza n°87/01.

Il deferito, per il tramite del suo legale, ha presentato le memorie scritte, con le quali chiede l'archiviazione del procedimento, in considerazione della circostanza che l'importo dedotto sarebbe stato frutto di un errore evidente (volendosi indicare la somma massima di €.2.500,00 e non già di €.2.700,00).

Il Giudizio si è svolto con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto, sostenendone la responsabilità, di infliggere al Signor Piu la sanzione sportiva della inibizione per la durata di mesi dieci per entrambe le contestazioni o in subordine la sanzione sportiva dell'inibizione di mesi quattro per la sola violazione dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione all'art. 94 ter comma 1 NOIF.

Il Tribunale

letti gli atti;

- sentito il Procuratore Federale;
- acquisita documentazione relativa al periodo temporale di presidenza del PIU;
- ritenuta sussistente la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 1, NOIF in quanto pacifica perché ammessa dallo stesso PIU nella propria memoria difensiva del 24.3.2022;
- ritenuto, invece, che non possa configurarsi l'ulteriore violazione - pur erroneamente contestata, perché riferita al VI comma dell'art. 31 CGS, disposizione che si riferisce alle sole società e non anche ai soci e collaboratori - in quanto all'epoca del fatto, come risulta dalla documentazione acquisita, il PIU non rivestiva da tempo l'incarico di presidente della Castiadas Calcio ASD e che, comunque, neppure è stata fornita la prova che egli sia stato messo a conoscenza del Lodo del 29.4.2021 del Collegio arbitrale LND;

P.Q.M.

Il Tribunale in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale, delibera:

- 1) di dichiarare il Signor Pierpaolo Piu responsabile della violazione dell'art. 4, comma 1, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 1, NOIF e di infliggere al medesimo la sanzione della inibizione temporanea per la durata di mesi quattro da scontarsi al momento in cui lo stesso dovesse essere nuovamente tesserato per la F.I.G.C.;**
- 2) di rigettare nel resto.**

1.2.Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Reclamo proposto da: A.S.D. M.B. ORANGE

Avverso delibera del G.S. di cui al: C.U. n° 56 della Delegazione LND di Olbia/Tempio del 12.05.2022

Campionato: Terza Categoria

Con atto privo di sottoscrizione trasmesso a mezzo pec il 13 maggio 2021 la società M.B. Orange ha proposto reclamo, in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Olbia-Tempio tra ASD Atletico Tomi's Oschiri - ASD M.B. Orange del 7 maggio 2022, avverso le sanzioni comminate a tre suoi tesserati dal Giudice sportivo territoriale, con il provvedimento disciplinare pubblicato nel C.U. Delegazione Olbia Tempio n. 56 del 12 maggio 2022, e precisamente la squalifica per sette gare effettive inflitta al calciatore Seddaiu Dario, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 29.5.2022 applicata al dirigente Pirina Cosimo e la squalifica fino al 29.5.2022 irrogata all'allenatore Melis Francesco.

La reclamante lamenta che:

- i fatti riportati nel referto arbitrale non corrisponderebbero a verità;
- il giocatore Seddaiu come pure i sigg.ri Pirina e Melis non avrebbero tenuto le condotte ivi descritte;
- in ogni caso il provvedimento sanzionatorio sarebbe incongruo e sproporzionato.

La reclamante ha quindi chiesto "l'annullamento delle sanzioni, ovvero, in subordine, una riduzione delle stesse".

Il reclamo è inammissibile per molteplici ragioni.

È così subito necessario evidenziare che:

- il Comunicato Ufficiale della Delegazione Olbia Tempio n. 56 del 12 maggio 2022, nel quale è stata data pubblicità delle sanzioni applicate ai tesserati della società M.B. Orange ora impugnate, è stato pubblicato ed affisso all'albo di Tempio il 12 maggio 2022, come risulta dall'attestazione in calce al medesimo Comunicato Ufficiale;
- la società M.B. Orange ha trasmesso messaggio PEC di richiesta referto arbitrale, pervenuto alle ore 11.30 del 13 maggio 2022, qualificato come "preannuncio di reclamo", senza alcun riferimento al versamento del contributo di cui all'art.76 C.G.S.;
- la stessa società ha poi proposto reclamo, privo di sottoscrizione a mezzo pec, con comunicazione telematica delle ore 20.50 del 13 maggio 2022.

Con delibera del Presidente Federale della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale 160 del 3.2.2022, è stato disposto che, nelle ultime 4 giornate dei Campionati Regionali e Provinciali, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.

È perciò evidente che, nel caso di specie, il preannuncio di reclamo è stato trasmesso tardivamente, poiché lo stesso sarebbe dovuto essere presentato entro le ore 24.00 del 12 maggio 2022, quando invece risulta trasmesso il 13 maggio 2022 alle 11.30.

Ancora non risulta depositato il dovuto contributo come previsto dall'art. 76 C.G.S.

Il reclamo, infine, è privo di sottoscrizione e la stessa neppure risulta sanata nei termini, come invece è previsto dall'art. 49, commi 4 e 7, C.G.S. e perciò esso risulta "inesistente".

In proposito si rammenta che il citato art. 49 espressamente prevede, al comma 4, la sottoscrizione dei reclami ad opera delle parti o dei loro procuratori, e, al comma 7, la possibilità di sanare “le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei reclami sino al momento del trattenimento in decisione. Nel caso di specie il reclamo è privo di sottoscrizione e detta irregolarità non è mai stata sanata.

Ancora, l’art. 3 del C.G.S. dispone che esso è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI e che in assenza di specifiche disposizioni gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell’ordinamento sportivo nazionale.

Orbene tanto il Collegio di Garanzia del Coni (cfr. Collegio di garanzia del Coni decisione 12/2021, con ampi richiami giurisprudenziali dei Giudici civili, penali ed amministrativi) che la Corte di Cassazione (Cass. Civ. sez. 6 ordinanza n.19119 pubblicata il 15.9.2020) ritengono che il vizio formale, costituito dall’omessa sottoscrizione dell’atto, configura una sua inesistenza e comunque una causa di inammissibilità dell’impugnazione.

Per le ragioni esposte la Corte sportiva d’appello federale dichiara il reclamo inammissibile, perciò rigettandolo, con condanna della reclamante al pagamento del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Il Segretario A.Madau	Il Presidente G.Cadoni
--	---

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 23 maggio 2022